

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
AGOSTA: Sulle elezioni per cariche direttive nel « Coni ». (14731)	6482	
ALICATA: Promozione del sottotenente di fanteria Trombatore Antonello. (13667).	6482	
AMENDOLA PIETRO: Applicazione legge sul lavoro a domicilio per i cordai di Santa Lucia di Cava de' Tirreni (Salerno). (13803)	6483	
AMENDOLA PIETRO: Crisi della cartiera partenopea di Scafati (Salerno). (14192) . .	6483	
ANFUSO: Sul collocamento a riposo di funzionari del Ministero affari esteri. (14692)	6483	
ANGRISANI: Disciplina orario lavoro nelle banche e negli istituti di credito in Campania. (14104)	6484	
ARENELLA: Ricorso all'« Inam » di Napoli dottor Antoriello Gennaro (14320). . .	6485	
BRIGHENTI: Attività informativa dei carabinieri presso industrie di Città Alta (Bergamo). (14644)	6485	
CAMANGI: Cancellazione dai ruoli del lavoratore Costanzi Giuseppe. (13324) . . .	6486	
CAMANGI: Miglioramenti economici al personale della C. R. I. (13831)	6486	
CAPONI: Inchiesta sulle irregolari assunzioni operate da due funzionari della Perugina (14418)	6487	
CAPONI: Assicurazione « Inam » alla manodopera occasionale. (14427)	6487	
CARADONNA: Sulla incompatibilità di cariche nell'E. C. A. di Monte San Giovanni Campano (Frosinone). (14120) . . .	6488	
COLITTO: Programmi M. E. C. per lo sviluppo del Mezzogiorno. (11087)	6488	
COLITTO: Dati sull'attività del porto di Termoli (Campobasso). (13992)	6488	
COLITTO: Riduzioni tariffarie per l'autotrasporto pesante sull'autostrada del sole. (14317)	6489	
COLITTO: Presunte irregolarità nelle distribuzioni E. C. A. di Pettoranello (Campobasso). (14603)	6489	
COLITTO: Per la pubblicazione dei conti consuntivi del comune di Gildone (Campobasso). (14648)	6489	
DE LAURO MATERA ANNA: Sistemazione stradale del foggiano. (14360)	6490	
DE LAURO MATERA ANNA: Sull'amministrazione della ferrovia Garganica. (14364).	6490	
DE PASQUALE: Vigilanza sanitaria nella centrale del latte di Messina. (14392) . . .	6491	
GAGLIARDI: Applicazione legge sulla previdenza dei pescatori. (14637)	6492	
GREPPI: Sulla cessione di uno stabile di via Sicilia in Roma. (14323)	6492	
GUIDI: Situazione igienico-sanitaria e presunti licenziamenti nella ditta Sogene di Terni. (12272)	6493	
GUIDI: Attività dell'unione agricola di Terni (13180)	6494	
MAGLIETTA: Notizie di stampa sulle smalterie di Casalnuovo (Napoli). (13531) . .	6495	
MAZZONI: Sul tracciato dell'autostrada del sole da Firenze ad Arezzo. (14549). . .	6496	
MENCHINELLI: Sugli edifici « Enpas » in Montignoso (Massa Carrara). (11256) .	6496	
MICELI: Sanzioni disciplinari agli scioperanti per i fatti del luglio 1960 in Vibo Valentia (Catanzaro). (13468)	6497	
ROMEO: Lavori di riparazione in alloggi I. N. A.-Casa di Castellaneta (Taranto). (13227)	6497	
SPADAZZI: Notizie sui prigionieri e dispersi italiani in Russia. (5977).	6498	
SPADAZZI: Sul rinvenimento di impurità nel latte a Roma. (13818).	6499	
SPADAZZI: Sul trattamento economico degli ex combattenti nell'A. O. I. (14021) .	6500	
SPADAZZI: Pensione ai sottufficiali e ai militi dell'ex milizia volontaria. (14056) . . .	6500	
SPECIALE: Sulla cerimonia in occasione della festa della polizia a Palermo. (14593). .	6501	
TANTALO: Stabilità d'impiego dei dipendenti del servizio dei contributi unificati agricoli. (14580)	6501	
TERRANOVA: Sulla cessione di uno stabile di via Sicilia in Roma. (14597)	6502	
VACCHETTA: Assegnazione alloggi I. N. A.-Casa nel rione Falchera di Torino (14060)	6502	
VENTURINI: Su un incidente con la polizia occorso al calciatore Cudicini. (14606) .	6502	
VIDALI: Denegata autorizzazione ad un comizio comunista in Trieste. (14643) . .	6502	

AGOSTA, AMATUCCI, BALDELLI, BORIN, CASTELLUCCI, FRACASSI, GAGLIARDI, LA PENNA, LEONE RAFFAELE, MATTARELLI, PUCCI ERNESTO, SIMONACCI, SANGALLI E TERRANOVA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Al fine di conoscere se sia vero:

che la giunta del « Coni » ha convocato per il giorno 28 novembre 1960 il consiglio nazionale, per procedere alla designazione del nuovo presidente e alla elezione di due vicepresidenti e di 6 membri della giunta esecutiva, a norma dell'articolo 7 della legge 16 febbraio 1942, n. 426; considerato che, per l'articolo 6 della legge citata, il consiglio nazionale del « Coni » è formato dai presidenti delle federazioni sportive, due delle quali trovansi attualmente sottoposte a regime commissariale (federazione scherma e medici sportivi);

che il mandato conferito ai presidenti delle singole federazioni è virtualmente scaduto, essendo stata disposta la convocazione per il periodo gennaio-marzo delle assemblee federali che provvederanno alla elezione dei nuovi presidenti;

ritenuto che i commissari, nella loro qualità di organi straordinari creati allo scopo di dare continuità amministrativa a quelle federazioni sportive che attraversano periodi di crisi inabilitante, non costituiscono espressione dell'autonomia riconosciuta dalla legge alle singole federazioni, che la esercitano attraverso i legittimi organi, e non possono a questi sostituirsi nell'esercizio del diritto di voto per la nomina del direttivo del « Coni »;

che, sotto il profilo della opportunità e delle garanzie democratiche, non appare commendevole né conforme allo spirito della legge la convocazione del consiglio nazionale nel momento in cui questo organo è prossimo alla totale rinnovazione dei suoi componenti;

gli interroganti chiedono al ministro quali provvedimenti egli intenda adottare, per impedire la creazione di una presidenza e di una giunta esecutiva tali, da non costituire la libera e democratica espressione della volontà delle assemblee federali e destinate ad aggravare, piuttosto che a risolvere, la crisi oggi esistente, in molte federazioni sportive;

chiedono, in particolare, se il ministro non intenda intervenire affinché venga annullata la convocazione del consiglio nazionale, rinviandola a quando le assemblee delle singole federazioni sportive avranno proceduto alla elezione dei loro nuovi presidenti e di conseguenza alla rinnovazione dei componenti il consiglio nazionale. (14731).

RISPOSTA. — L'interrogazione rivolta al ministro per il turismo e lo spettacolo in ordine alla convocazione del consiglio nazionale del « Coni » del 28 novembre 1960 fa riferimento a due distinti ordini di considerazioni, sotto il profilo giuridico e quello dell'opportunità, a proposito della decisione adottata di procedere alla designazione del presidente ed alla elezione dei vicepresidenti e della giunta per il prossimo quadriennio.

Pur riconoscendo la rilevanza dell'atto tendente ad assicurare all'ente gli organi direttivi attraverso, principalmente, la designazione del presidente, non sembra che, su di un piano di stretto rigore giuridico, possa contestarsi la validità del provvedimento.

Diverso poteva essere, invece, l'appruzzamento sul piano della regola democratica e dell'opportunità amministrativa, circa la convocazione disposta dai dirigenti del « Coni ».

Sta di fatto che delle 31 federazioni affiliate al « Coni », 6 soltanto avevano regolarmente rinnovato le cariche statutarie prima del 28 novembre e che la maggior parte di esse avrebbe ottemperato all'adempimento di tale obbligo entro il 31 marzo del 1961 sicché, procrastinando di qualche mese designazioni ed elezioni, i nuovi massimi organi del « Coni » avrebbero potuto conseguire un più sicuro conforto di suffragio e di prestigio. E tale suo avviso, il ministro, della cui competenza in base alla legislazione vigente gli interroganti conoscono i limiti, non mancò di far tempestivamente conoscere.

E da ritenere che nella non procrastinabile messa a punto delle norme idonee a dare una compiuta disciplina alle attività del comitato olimpico nazionale italiano, il problema di una migliore definizione delle modalità e delle procedure inerenti, anche in ordine di tempo, alle elezioni degli organi direttivi delle federazioni e del « Coni », trovi appropriata soluzione.

Il Ministro: FOLCHI.

ALICATA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali motivi il sottotenente di complemento Trombatore Antonello, ex combattente della seconda guerra mondiale, ex partigiano combattente col grado di tenente colonnello decorato di medaglia d'argento al valor militare, e la cui anzianità di grado risale al 1939, non sia mai passato nei quadri di avanzamento a differenza dei suoi colleghi di corso allievi ufficiali tutti passati, in questo ventennio, ai gradi superiori. (13667).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

RISPOSTA. — La pratica di avanzamento relativa al sottotenente di fanteria di complemento Trombatore Antonello non ha potuto finora aver corso perché l'ufficiale, benché più volte invitato, non si è presentato alla commissione medico-ospedaliera di Roma per sottoporsi ai prescritti accertamenti sanitari.

Il Ministro: ANDREOTTI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi reali della mancata applicazione delle norme che regolano il lavoro a domicilio nei confronti dei cordai di Santa Lucia di Cava dei Tirreni (Salerno); ed i provvedimenti che s'intendano adottare per rendere immediatamente operante la legge predetta nei loro confronti. (13803).

RISPOSTA. — Le ditte cordaie Lamberti Giovanni, Baldi Vincenzo, Lambiase Alfredo e D'Ursi Concetta, da Santa Lucia di Cava dei Tirreni hanno inoltrato, nel maggio 1960, domanda d'iscrizione nel registro dei commitenti lavoro a domicilio alla competente commissione provinciale, istituita presso l'ufficio provinciale del lavoro e della mano d'opera di Salerno.

Poiché nelle domande d'iscrizione le ditte interessate non avevano riferito alcuna delle notizie di cui all'articolo 3, ultimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 13 marzo 1958, n. 234, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289, la segreteria della precitata commissione ha dovuto invitare le ditte a provvedere alla regolarizzazione delle domande stesse in conformità del precetto legislativo.

L'esame delle domande da parte della commissione provinciale avrebbe dovuto aver luogo il 17 settembre 1960, ma la seduta non ebbe luogo per mancanza del numero legale.

Successivamente, come risulta dal verbale della seduta tenuta in data 20 ottobre 1960 dalla predetta commissione, le domande di cui trattasi sono state accolte.

Il Ministro: SULLO.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre una inchiesta sulle cause del grave dissesto della cartiera partenopea in Scafati (Salerno), beneficiaria di un finanziamento dell'« Isveimer » per l'importo di 380 milioni, a nemmeno un anno di distanza dal-

l'inaugurazione avvenuta, presente l'onorevole Tambroni, il 4 ottobre 1959.

E per conoscere, altresì, quali interventi ritenga opportuno disporre perché sia risanata la situazione della cartiera (e risanata sotto molteplici aspetti!) e venga, così, assicurata l'esistenza di una industria dotata di macchinario modernissimo, senz'altro attiva e suscettibile di sviluppo sul piano produttivo, e che già occupava, prima del 4 agosto 1960, 186 tra operai e impiegati. (14192).

RISPOSTA. — Sono attualmente in corso trattative preliminari con un gruppo industriale per il rilievo del complesso cartario di Scafati, di proprietà della cartiera partenopea, che è stata recentemente messa in liquidazione.

« L'Isveimer », al fine di agevolare l'eventuale trasferimento di proprietà dell'impianto, e, di conseguenza, la ripresa della attività produttiva e il riassorbimento del personale, si è finora astenuta da qualsiasi azione in danno della detta cartiera.

Per quanto riguarda la mano d'opera occupata si precisa che la cartiera partenopea di Scafati assunse, a partire dall'inizio della sua attività, 12 impiegate e, gradualmente, 180 unità lavorative di cui circa 80 donne in qualità di apprendiste.

Terminata la lavorazione di un primo quantitativo di materia prima, la dipendente mano d'opera venne sospesa per circa due mesi e, successivamente, nel mese di agosto 1960, licenziata.

È opportuno precisare che la predetta mano d'opera, sia maschile sia femminile, venne quasi tutta avviata al lavoro: la generica, negli stabilimenti conservieri e le apprendiste, che lo avessero richiesto, presso la locale ditta Romanguanti, dalla quale ricevono un salario superiore a quello che percepivano dalla cartiera.

Si assicura, comunque, che la situazione dell'industria di cui sopra è attentamente seguita dal predetto istituto, per poter facilitare il determinarsi di condizioni atte a restituire l'impianto alla sua funzione economico-sociale.

Il Ministro: PASTORE.

ANFUSO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — riferendosi alle recenti decisioni del Consiglio di Stato (1°, 10 e 22 giugno 1960, IV sezione) — se e quali provvedimenti intenda prendere per riparare, nei limiti del possibile, ai danni causati alle aspettative di carriera dei funzionari del Mi-

nistero colpiti da detto provvedimento ed in particolare di quelli che ancora si trovano a disposizione e di quelli i cui decreti ministeriali di collocamento a riposo furono annullati dal supremo consesso amministrativo.

L'interrogante richiama in proposito quanto il Consiglio di Stato ha statuito nelle decisioni sopracitate: « Il Collegio non può non rilevare come nella controversa materia la non corretta applicazione del sistema voluto dalla legge, nell'esercizio dei larghi poteri discrezionali attribuiti all'amministrazione, possa incidere gravemente sulle normali aspettative di carriera del diplomatico, per cui risponde a sostanziali esigenze di giustizia che i provvedimenti di collocamento a disposizione non si risolvano sempre e necessariamente quasi in un formale preavviso dell'indifferibile collocamento a riposo, al termine del biennio, per preordinata ed incontrollabile mancanza di utilizzazione del funzionario durante il periodo medesimo. (14692).

RISPOSTA. — I casi citati si riferiscono tutti a decisioni del Consiglio di Stato con le quali è stato sancito il principio che il provvedimento di collocamento a riposo dei funzionari dopo due anni dal loro collocamento a disposizione del Ministero (articolo 231 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), debba essere un decreto del Capo dello Stato e non del ministro degli affari esteri.

Poiché, come ha esplicitamente dichiarato il Consiglio di Stato in tali occasioni, si tratta di provvedimenti vincolati a termini di legge, dato che il collocamento a riposo è conseguenza automatica dello scadere del biennio anzidetto, non può parlarsi di danni nei confronti dei funzionari interessati, atteso che la procedura loro applicata è quella che la legge prescrive senza lasciare alternative.

Circa l'uso dei poteri discrezionali che la legge conferisce all'amministrazione in materia di collocamento a disposizione, questo Ministero, che ha in questi giorni disposto il richiamo di tre suoi funzionari da tale situazione per utilizzarli in idonei incarichi, si atterrà, come si è sempre attenuto, ai principi enunciati ed alle decisioni adottate dal Consiglio di Stato.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

ANGRISANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati dal gennaio 1960 ad oggi, indicando i relativi istituti con sedi, in applicazione dell'articolo 36, secondo comma, della Costituzione, dell'arti-

colo 2107 del codice civile, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, sulla disciplina dell'orario di lavoro, nelle province di Salerno, Avellino e Benevento a carico dei rappresentanti legali delle banche ed istituti di credito in relazione alle contravvenzioni alle dette norme, essendo notorio che ai dipendenti degli istituti di credito viene imposto lavoro straordinario, anche oltre i limiti previsti dalle citate disposizioni, senza che venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, secondo la disciplina contrattuale collettiva; e quali provvedimenti intenda adottare o fare adottare per l'avvenire, per evitare il ripetersi giornaliero di tali contravvenzioni per salvaguardare la persona fisica e la personalità dei lavoratori, secondo gli scopi della legge. (14104).

RISPOSTA. — In base alle indagini esperite dai competenti ispettorati del lavoro, non sembra possa affermarsi che presso gli istituti di credito delle province di Salerno, Avellino e Benevento vengano sistematicamente violate le norme sull'orario di lavoro e, in particolare, quelle sul lavoro straordinario.

Infatti, per quanto riguarda la provincia di Salerno, non è risultato che al personale dipendente dagli istituti di credito siano state richieste in modo continuativo prestazioni di lavoro straordinario, ma che solamente qualche banca, quando le esigenze di servizio lo rendono necessario, fa effettuare lavoro straordinario. In tali casi, per altro, non vengono superati i limiti di due ore al giorno e dodici settimanali, stabiliti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e le prestazioni straordinarie vengono regolarmente registrate sui libri paga e remunerate tenendo conto delle maggiorazioni previste dal contratto collettivo di lavoro della categoria.

Nel caso dell'azione ispettiva, l'ispettorato del lavoro ha provveduto a rilasciare alcune prescrizioni per l'esatta applicazione sia della legge sull'orario di lavoro sia per altre leggi sociali, e soltanto nei confronti del banco popolare di San Matteo, il quale non corrispondeva al personale interessato le maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario, ha rilasciato apposita diffida alla quale il responsabile della banca ha già ottemperato.

Presso gli istituti di credito della provincia di Avellino in occasione delle ricorrenti chiusure dei conti, così come previsto dal contratto di lavoro di categoria, la maggior parte del personale effettua ore di lavoro straordinario che in totale non superano le 80 ore all'anno.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

Tali prestazioni, che non eccedono le due ore giornaliere, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5 della legge sopra citata, sono retribuite, distintamente dalla paga normale, con una percentuale di maggiorazione non inferiore al 20 per cento.

Solamente presso le agenzie di Ariano Irpino, Solofra ed Atripalda (Avellino) del Banco di Napoli è stato accertato che al personale sono state fatte effettuare ore di lavoro straordinario oltre le 80 annuali, raggiungendo la quota massima di 240 ore annuali nelle agenzie di Solofra e Atripalda, e ciò oltre i limiti previsti dal contratto di lavoro di categoria, il quale, per altro, allo stato attuale riveste ancora natura privatistica. Tali prestazioni di lavoro straordinario rientrano tuttavia nei limiti prescritti dall'articolo 5 della legge sopra citata.

Infine, dagli accertamenti svolti presso gli istituti di credito della provincia di Benevento è risultato che il personale da essi dipendente effettua soltanto saltuariamente lavoro straordinario e in via del tutto eccezionale in relazione a particolari esigenze di servizio, quali la chiusura dei conti a fine mese, a fine semestre ed a fine d'anno.

Tali prestazioni di lavoro straordinario, le quali non eccedono, comunque, i limiti di 2 ore al giorno e 12 settimanali previsti dalla legge, sono regolarmente retribuite con le maggiorazioni stabilite dal contratto di lavoro di categoria.

È stato, invece, accertato che il personale della categoria dei dirigenti effettua frequentemente lavoro straordinario, ma, come è noto, tale personale, in base al disposto del secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è escluso dalla applicazione delle disposizioni relative alla limitazione dell'orario di lavoro.

Nel corso dell'ispezione sono state elevate due contravvenzioni a carico dei responsabili del credito Sannita e della banca Sannitica rispettivamente per mancata esposizione della tabella dell'orario di lavoro e per l'effettuazione di un orario diverso da quello segnato sulla tabella esposta.

Il Ministro: SULLO.

ARENELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali, a tutt'oggi, la competente commissione centrale dell'« Inam » non ha inteso dar seguito al ricorso prodotto dal dottor Autoriello Gennaro, da Napoli, avverso il provvedimento adottato a suo carico, in data 18 novembre 1954, dalla commissione

provinciale di controllo dell'« Inam » di Napoli, documento protocollare n. 63377/461.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro non consideri legittimo per un cittadino il diritto di difendere la propria dignità e il proprio onore davanti agli organi preposti, e, nel caso, con quali disposizioni intenda ciò assicurare all'interessato. (14320).

RISPOSTA. — Il ricorso presentato dal dottor Autoriello Gennaro, avverso la decisione adottata dalla commissione provinciale di controllo di Napoli, non fu, a suo tempo, esaminato per l'intervenuta rottura dei rapporti tra l'« Inam » e la Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Appena ripristinati tali rapporti, si sottopose a revisione tutta la materia del contenzioso e, di conseguenza, si rese necessaria l'emanazione di apposite norme di coordinamento che attribuissero alle nuove commissioni la competenza di quelle soppresse: nel frattempo si determinò quindi una carenza nel funzionamento della commissione centrale per i rapporti « Inam »-medici, che si protrasse sino all'inizio della primavera 1959.

Pertanto, solo successivamente fu possibile riprendere l'esame dei ricorsi pendenti, così che il dottor Autoriello Gennaro venne invitato a presentarsi, nel giorno 8 aprile 1959, presso la sede della commissione centrale per l'esame del suo ricorso.

Alla predetta commissione non fu possibile, però, esaminare il ricorso medesimo poiché, in accoglimento dell'istanza dell'Autoriello che faceva presente di trovarsi nella impossibilità di aderire all'invito rivoltogli, fu costretta a rinviarne a nuovo ruolo la trattazione, determinandosi così, per tale pratica, un nuovo ciclo di avvicendamento.

La commissione « Inam »-medici ha reso noto di non aver potuto, a tutt'oggi, inserire nuovamente a ruolo il ricorso di cui trattasi, sia per il notevole numero di ricorsi presentati recentemente (ne sono giacenti circa 400) sia per il rallentamento che i lavori della commissione hanno subito nel periodo feriale ed in quello precedente l'ultima consultazione elettorale.

Si assicura, tuttavia, l'interrogante che il caso è stato vivamente segnalato al presidente della competente commissione centrale.

Il Ministro: SULLO.

BRIGHENTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1°) se sia a conoscenza che i carabinieri della sezione territoriale di Città Alta (Ber-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

gamo) e di altre zone, si recano nelle fabbriche cittadine a raccogliere informazioni sulla situazione riguardante le commissioni interne delle singole aziende, le liste presentate per la loro elezione, la composizione delle stesse e l'orientamento politico dei singoli componenti;

2°) il motivo per il quale vengano fatte simili inchieste;

3°) se non si ritenga opportuno e necessario mettere fine a questi sistemi che non hanno niente in comune con le libertà del cittadino lavoratore garantite dalla Costituzione della Repubblica. (14644).

RISPOSTA. — Dalle informazioni richieste, in merito ai fatti segnalati, è risultato che nell'espletamento della funzione informativa d'istituto i carabinieri si recarono in taluni complessi industriali per chiedere ai dirigenti soltanto ragguagli sulla consistenza numerica dei rispettivi dipendenti e non per raccogliere le informazioni indicate.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

CAMANGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se egli non ritenga di dover intervenire presso la cassa mutua malattia dei coltivatori diretti della provincia di Roma, per risolvere finalmente la inaudita situazione del lavoratore Costanzi Giuseppe, da Velletri (Roma), il quale, divenuto disgraziatamente cieco ed essendo stato costretto a vendere il suo piccolo appezzamento di terra, non riesce, da anni, malgrado ogni disperata richiesta e l'intervento officioso dell'interrogante, ad ottenere la cancellazione dai ruoli, per cui è tuttora sottoposto alle conseguenti intimidazioni di pagamento ed ai sequestri da parte dell'esattoria.

L'interrogante chiede di sapere inoltre se il ministro, oltre a provvedere al caso specifico, non ritenga di dover disporre per l'accertamento delle responsabilità di tale disfunzione e per i conseguenti provvedimenti. (13324).

RISPOSTA. — Da informazioni assunte presso i competenti uffici, è risultato che già con decisione del 6 giugno 1960, n. 982, è stato accolto il ricorso prodotto al prefetto di Roma dal signor Giuseppe Costanzi per la cancellazione dai ruoli delle ditte soggette al pagamento dei contributi per l'assicurazione malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e per l'assicurazione invalidità e vecchiaia di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Sono stati quindi rimborsati al Costanzi i contributi versati per i titoli suddetti negli anni 1958, 1959, 1960.

Il ritardo nella decisione del ricorso sindacato sarebbe da imputarsi al fatto che l'interessato ha provveduto ad allegare la necessaria documentazione probatoria soltanto in data 9 maggio 1960.

Il Ministro: SULLO.

CAMANGI — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere se essi siano informati della viva agitazione che regna fra il personale dipendente dalla Croce rossa italiana, i cui motivi sono contenuti in un dettagliato memoriale che il sindacato unitario di quei lavoratori ha rimesso in data 22 agosto 1960, al presidente dell'ente.

Poiché i detti motivi si riferiscono a legittime ed incontestabili esigenze che i detti lavoratori prospettano invano ormai da lungo tempo, l'interrogante chiede di sapere se i ministri interrogati non ritengano opportuno intervenire in modo risolutivo, interessando eventualmente alla questione il ministro del lavoro, allo scopo, fra l'altro, di eliminare rapidamente la evidente stortura costituita dal fatto che proprio in un ente destinato alla assistenza, benemerito per tanti aspetti, perduri un trattamento del personale che contrasta in modo talvolta veramente stridente con la stessa sua natura. (13831).

RISPOSTA. — Il trattamento economico del personale dipendente dal comitato centrale C.R.I. ed unità direttamente amministrate è, fin dal novembre 1948, equiparato di fatto a quello fruito dal personale dello Stato di pari qualifica e categoria, con una maggiorazione del 10 per cento concessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Lo stato giuridico del personale in parola è, attualmente, quello stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 626, che scioglieva i ruoli del personale della C.R.I., rimandando la definizione di tale stato giuridico ad un nuovo regolamento organico attualmente in fase avanzata di studio con i competenti organi del Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda le richieste di cui alla lettera in data 22 agosto 1960, n. 605, del sindacato unitario dipendenti C.R.I., si precisa che tali richieste furono oggetto di precedenti trattative dirette, nonché della lettera della C.R.I. del 4 luglio 1960, n. PG/1496, diretta al predetto sindacato.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

La lettera del sindacato sopra richiamato riproponeva, quindi, questioni già deliberate e risolte nel quadro delle vigenti disposizioni, come da comunicazioni fornite direttamente dalla C.R.I. al sindacato stesso con nota in data 8 settembre 1960, n. PG/1943.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

CAPONI E ANGELUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire con una inchiesta sull'ufficio di collocamento di Perugia, per accertare se vi fossero state complicità fra l'ufficio stesso e i due funzionari della società Perugina accusati e licenziati dalla direzione per illecite assunzioni di giovani lavoratori, tramite corruzione e complicità esterne, come riferito anche dalla stampa — cronaca locale — del giorno 9 ottobre 1960. (14418).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti è emerso che — come già è stato reso noto dalla stampa — la società Perugina ha proceduto al licenziamento di due dipendenti perché responsabili di far assumere stabilmente operai scelti tra le maestranze stagionali, dietro compenso di forti somme di denaro.

Ciò stante, nessuna responsabilità può essere attribuita all'ufficio di collocamento di Perugia per fatti successivi ed indipendenti dall'avviamento al lavoro delle maestranze predette disposto dall'ufficio stesso.

Si fa presente, per altro, che il Ministero ha interessato l'ispettorato del lavoro di Perugia affinché, previ opportuni accertamenti in ordine ai fatti occorsi presso la Perugina, proceda, qualora ne ravvisi gli estremi, a denunciare i responsabili all'autorità giudiziaria.

Il Ministro: SULLO.

CAPONI E ANGELUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Allo scopo di conoscere se ritenga d'intervenire in merito al fatto che la sede provinciale dell'« Inam » di Perugia ha disposto — in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza — di respingere l'iscrizione, quindi di negare il diritto alla assistenza malattia, a quei lavoratori assunti dai comuni per lavori edili straordinari e di breve durata, retribuiti in base alle norme del contratto privato dell'industria edilizia. (14427).

RISPOSTA. — L'« Inam », allo scopo di fornire un indirizzo utile ed unitario alla materia riguardante la individuazione dei sog-

getti aventi diritto alla assicurazione contro le malattie, specie per quanto concerne i lavoratori occasionali, ha trasmesso con circolare alle proprie sedi provinciali uno studio concernente le conclusioni cui è pervenuta la commissione di consulenza giuridica dell'istituto medesimo.

Per altro, pur dovendosi, a stretto rigore e in linea di puro diritto, considerare esatti i concetti contenuti nella citata circolare, i quali trovano conforto nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, il Ministero del lavoro, richiamandosi alla evoluzione subita dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie in oltre un quindicennio in relazione alle sigenze sociali alle quali la stessa si ispira, interessò l'istituto perché provvedesse a dare ulteriori istruzioni alle proprie sedi precisando che nulla doveva intendersi innovato rispetto alla situazione in atto alla data della circolare stessa in merito al campo di applicazione dell'assicurazione di cui trattasi.

A seguito di tale invito e delle risultanze dei suggerimenti pervenutegli dalle proprie sedi provinciali, anche in relazione alla richiesta avanzata in proposito dai comuni e da associazioni di categoria, l'« Inam » in data 19 agosto 1960 ha inviato una nuova circolare in base alla quale la pratica applicazione dei principi contenuti nello studio a suo tempo trasmesso, viene subordinata e condizionata alla esigenza di non alterare la situazione determinatasi nell'assicurazione in parola per effetto della evoluzione dalla stessa subita.

Pertanto, per quanto in particolare concerne la questione dei lavoratori occasionali, il predetto istituto ha dato istruzioni affinché per la equa soluzione dei casi concernenti detti lavoratori siano tenuti presenti i principi contenuti nella circolare 3 febbraio 1958 del Ministero del lavoro, la quale, pur essendo di contenuto limitato, in quanto diretta a disciplinare i soli lavori di spalatura della neve, può costituire un necessario ed utile riferimento di massima per la soluzione dei vari casi.

Nella predetta circolare ministeriale viene, infatti, tra l'altro, stabilito quanto segue: « ...Se, invece, le amministrazioni, gli enti e le imprese che assumono in appalto il servizio di spalatura e di sgombero della neve, si avvalgono di mano d'opera fluttuante ed occasionale (intendendosi per occasionali, ai fini che qui interessano, solo coloro che, privi di una qualsiasi qualifica professionale — esempio studenti — non prestando quasi

mai la loro opera alle altrui dipendenze — esempio artigiani, piccoli agricoltori, ecc. — siano assunti occasionalmente ed esclusivamente per il lavoro contingente di spalatura e di sgombero della neve) e la adibiscono a prestazioni di lavoro di breve durata, che talvolta si risolvono in poche ore o entro qualche giorno al massimo, è evidente la difficoltà di configurare, in tali rapporti in se stessi inconsistenti, dei veri e propri rapporti di lavoro tutelabili sul piano assicurativo e previdenziale. Di conseguenza, in tali casi, le amministrazioni, gli enti e le imprese datrici di lavoro debbono ritenersi esclusi dall'obbligo assicurativo e previdenziale nei confronti dei prestatori di opera predetti e del relativo versamento dei contributi».

Il Ministro: SULLO.

CARADONNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Affinché voglia cortesemente portare a conoscenza dell'interrogante se la carica di segretario dell'E.C.A. in un comune è compatibile con la carica di membro del comitato provinciale E.C.A., quando la stessa persona verrebbe a trovarsi praticamente nella posizione di controllore e controllato, come accade per il signor Colafrancesco Alfredo nel comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) (14120).

RISPOSTA. — È stato interessato il prefetto di Frosinone a rimuovere la situazione di incompatibilità segnalata.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Governo.* — Per conoscere che cosa, redigendosi i programmi del M.E.C. per le aree arretrate, si pensi di stabilire per il Mezzogiorno d'Italia, il cui sviluppo è fondamentale per tutta la nostra politica economica. (11087).

RISPOSTA. — Ispirandosi al voto espresso nel preambolo del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea di vedere ridotte le disparità fra le differenti regioni ed il ritardo di quelle meno favorite, per assicurare uno sviluppo armonioso delle economie dei paesi membri, la commissione C.E.E., nell'ambito degli studi relativi all'evoluzione economica a lungo termine, si è preoccupata in particolar modo dello sviluppo delle regioni arretrate nei paesi membri della Comunità.

A tale scopo è stato istituito un Gruppo di lavoro, composto di personalità che, nelle sei amministrazioni nazionali, abbiano particolari responsabilità in materia di programmazione di sviluppo regionale. Detto gruppo

di lavoro, istituito nel settembre 1959, e di cui fanno parte, tra l'altro, rappresentanti del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ha permesso alla commissione C.E.E. di predisporre uno studio comparativo degli strumenti della politica regionale nei paesi della C.E.E., come primo passo verso una elaborazione di programmi coordinati per lo sviluppo regionale nell'ambito della Comunità. Sebbene si tratti ancora di uno studio preliminare, non si è mancato, da parte italiana, di attirare l'attenzione sulle particolari esigenze del Mezzogiorno d'Italia e sulla necessità di un contributo comunitario al suo sviluppo.

In questo ambito occorre tener presente l'apporto della banca europea degli investimenti, dalla quale sono già stati approvati tre programmi di finanziamento nell'Italia meridionale nel settore elettro-chimico, per un totale di oltre 300 milioni di dollari. I servizi della banca hanno in fase istruttoria l'esame di altri progetti che coprono i vari settori dell'economia, dall'agricolo all'industriale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RUSSO.

COLITTO. — *Al Ministri della marina mercantile, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.* — Per conoscere i dati relativi all'attività svolta negli ultimi anni dal porto di Termoli (Campobasso) e soprattutto quelli riguardanti il rifornimento di combustibili solidi e liquidi, quello delle materie prime e dei prodotti semilavorati o finiti, nonché dei materiali di esercizio essenziali ed inoltre i dati relativi al collocamento via mare — tenendosi distinte le destinazioni — dei vari prodotti con l'indicazione della loro provenienza dai vari porti nazionali o industrie nazionali di prima lavorazione. (13992).

RISPOSTA. — Nel porto di Termoli fanno scalo abituale n. 23 motopescherecci, n. 23 motobarche e n. 89 battelli remo-velieri in quanto l'attività prevalente della marineria locale è quella della pesca.

Le correnti di traffico che vi fanno capo sono molto limitate e, comunque, quasi tutte dirette alle isole Tremiti.

Negli ultimi anni nello stesso porto è stato registrato il seguente traffico:

1°) Movimento di combustibili:

a) combustibili liquidi:

anno 1958	. . .	tonnellate	1.081
anno 1959	. . .	»	1.069
anno 1960	. . .	»	817

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

b) combustibili solidi:			
anno 1958	. . .	tonnellate	128
anno 1959	. . .	»	225
anno 1960	. . .	»	394
Totale . . . tonnellate			<u>3.664</u>

2°) Movimento merci:

a) in partenza:			
anno 1958	. . .	tonnellate	6,132
anno 1959	. . .	»	2,593
anno 1960	. . .	»	5,941
b) in arrivo:			
anno 1958	. . .	tonnellate	2,401
anno 1959	. . .	»	6,295
anno 1960	. . .	»	9,265
Totale . . . tonnellate			<u>32,627</u>

I dati relativi all'anno 1960 sono riferiti al traffico svoltosi sino al 30 novembre 1960, per cui si prevede un notevole incremento rispetto agli anni precedenti.

Per quanto attiene alla provenienza, il combustibile liquido affluisce dalle industrie nazionali del retroterra e serve per il rifornimento delle unità da pesca, mentre il combustibile solido (carbone) è importato dalla Jugoslavia e viene successivamente smistato nel retroterra.

Le merci varie, sia materie prime sia prodotti semilavorati o finiti, affluiscono al porto dal retrostante entroterra, generalmente della sola provincia di Campobasso, diretti alle isole Tremiti e viceversa.

Inoltre, e particolarmente nei mesi estivi, si ha un discreto movimento di passeggeri da e per le isole Tremiti.

Il Ministro della marina mercantile:
JERVOLINO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga aderire alla richiesta degli autotrasportatori dell'Emilia e Romagna di ridurre congruamente le tariffe disposte per la circolazione sull'autostrada del sole, che sono addirittura insostenibili per l'autotrasporto pesante.

La riduzione renderà anche possibile il convogliamento del traffico pesante sull'autostrada, con decongestionamento delle arterie che registrano spesso un gran numero di sinistri. (14317).

RISPOSTA. — È noto che la società concessionaria dell'autostrada del sole ha già cercato di aderire, per quanto possibile, alle richieste degli autotrasportatori.

Da parecchi mesi, infatti, per il transito sulla suddetta autostrada vige, a favore di tutte le categorie di autotrasportatori ed in via sperimentale, la riduzione del 30 per cento sulle tariffe ordinarie, riduzione che viene applicata al sistema di abbonamento di cui possono usufruire gli autotrasportatori stessi e che comporta, in quest'ultimo caso, una agevolazione tariffaria complessiva pari al 40 per cento circa della tariffa normale.

Si fa, inoltre, presente che sono in corso ulteriori studi sulla questione che mirano a raggiungere una soluzione definitiva tale da soddisfare reciprocamente gli interessi dei trasportatori e le esigenze di servizio della società concessionaria.

Il Sottosegretario di Stato: SPASARI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda di intervenire per accertare come sono amministrati i fondi dell'E.C.A. di Petroranello (Campobasso), correndo in detto comune voci di una distribuzione non regolare. (14603).

RISPOSTA. — Nessuna segnalazione di fatti concreti capaci di giustificare un'inchiesta a danno dell'ente comunale di assistenza del comune di Petroranello è pervenuta al Ministero, né l'interrogante ne fornisce con la sua interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda di intervenire perché l'amministrazione comunale di Gildone (Campobasso) renda i conti consuntivi, non comprendendo la popolazione del posto come mai tali conti non siano stati resi dal 1954. (14648).

RISPOSTA. — I conti consuntivi del comune di Gildone relativi agli anni 1954-1957 sono stati approvati — in sostituzione dell'amministrazione comunale — da un commissario all'uopo nominato, con deliberazione in data 8 giugno 1960.

Tali deliberazioni sono state pubblicate nei modi di legge nell'albo pretorio ed i relativi atti contabili depositati nella segreteria comunale.

I conti in parola, avverso i quali non risulta siano stati presentati reclami, si trovano ora all'esame del consiglio di prefettura.

Si informa, poi, che è in corso la procedura per l'approvazione dei conti relativi agli anni 1958 e 1959.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se essi siano informati delle disastrose condizioni della viabilità sul subappennino dauno e della urgenza di provvedere a sistemare le sotto elencate strade: Biccari (Foggia)-Montaratro; Roseto Valfortore (Foggia)-Biccari; Roseto Valfortore-confine provincia di Benevento; Faeto (Foggia)-confine provincia di Avellino. (14360).

RISPOSTA. — Tutte le strade indicate nella interrogazione sono classificate provinciali, e, pertanto, alla loro sistemazione deve provvedere l'amministrazione provinciale di Foggia.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno fa anzitutto presente che lo sviluppo stradale della provincia di Foggia è uno dei più estesi di tutta l'Italia meridionale.

Trattasi, infatti, di ben 1.127 chilometri di strade, di cui 848 già classificate provinciali, mentre le altre sono, di fatto, mantenute dalla medesima amministrazione provinciale.

Degli 848 chilometri predetti, soltanto 50 erano, all'inizio dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno, sistemati a pavimentazione protetta; mentre, al compimento del primo programma della Cassa stessa, è stato provveduto alla sistemazione di ben 516 chilometri e tale chilometraggio sarà portato quanto prima a 600.

In particolare, il Comitato stesso fa presente che le strade Biccari-Montaratro e Biccari-Roseto non sono bitumate perché i terreni lungo i quali si svolgono i tracciati di tali strade sono di natura tale da richiedere un periodo di assestamento.

Lo stesso dicasi per la strada Roseto-confine provincia di Benevento e per quella Faeto-provincia di Avellino, per le quali non è prevista la sistemazione a spese della Cassa per il Mezzogiorno.

È, per altro, da considerare che la seconda di tali strade, e cioè la Faeto-provincia di Avellino, è compresa nell'elenco di quelle che saranno ammesse ai benefici della legge 12 gennaio 1958, n. 126.

Infine si fa presente che tanto Biccari che Roseto e Faeto sono ormai raggiungibili attraverso strade già costruite *ex novo* o bitumate a cura e spese della ripetuta Cassa, la

quale, d'altra parte, per ovvie ragioni, non può concentrare tutti i propri interventi in una sola zona.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: SPASARI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in merito al rispetto delle libertà sindacali, nonché delle leggi e degli accordi nazionali sindacali da parte della direzione della ferrovia Garganica (Foggia), se egli non ritenga di dover promuovere un'ispezione, che accerti lo stato delle cose e provveda a ripristinare la legalità, qualora essa risulti violata.

La interrogante segnala anche la necessità di accertare se la gestione di detta azienda si ispiri a criteri di saggezza amministrativa, nel pubblico interesse, o non piuttosto a criteri del tutto personali, rovinosi per l'azienda, per il pubblico e per il personale, i cui diritti vengono costantemente misconosciuti. (14364).

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del lavoro di Foggia ha avuto già occasione di occuparsi di quanto segnalato a seguito di un esposto pervenutogli dalla unione sindacale C.I.S.L. di San Severo. Detto esposto lamentava che dei soprusi venivano commessi dalla direzione aziendale della ferrovia Garganica in danno degli iscritti alla C.I.S.L., adottando ingiustificati provvedimenti di trasferimento, osteggiando il regolare funzionamento della commissione interna e licenziando un componente della commissione stessa.

A seguito dell'intervento svolto dall'ufficio del lavoro, la direzione della ferrovia ha energicamente respinto le accuse mosse, affermando, anzi, di avere sempre favorito in tutti i modi lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo della commissione interna, con il concedere i locali, con il fornire aiuti per la compilazione dei verbali e mettendo a disposizione del seggio elettorale anche il moto carrello della manutenzione per le votazioni lungo la linea ferroviaria.

Da accurati accertamenti effettuati in seno all'azienda dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Puglia è risultato quanto appresso.

La società, allo scopo di ridurre il disavanzo economico, propose, sin dal dicembre 1959, la disabilitazione di alcune fermate ed ottenuta dall'ispettorato generale della motorizzazione civile la prescritta autorizzazione,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

diede attuazione alle disabilitazioni che ovviamente comportarono il trasferimento di vari agenti.

I trasferimenti che riguardavano i cantonieri sono stati disposti tenendo conto delle necessità del servizio, delle esigenze familiari e — per quanto riguarda i coniugati — dell'opportunità dell'avvicendamento. Fra gli agenti trasferiti vi è stato il cantoniere Nardella, inviato in altra sede, per avvicendamento, nella quale l'interessato avrebbe potuto svolgere ugualmente le mansioni di membro della commissione interna.

In ogni caso, è da tenere presente che il trasferimento ebbe luogo prima che il Nardella risultasse eletto membro della commissione interna.

Il Nardella, a cui carico risulta pendente un procedimento disciplinare ed una denuncia all'autorità giudiziaria per insulti ad un ispettore della società, si è però ostinatamente rifiutato, malgrado i ripetuti inviti e diffide, a raggiungere la nuova residenza, per cui è stato ritenuto dimissionario di ufficio. Per quanto riguarda la moglie del Nardella, già assuntrice della stazione di Caporale, non trattasi di licenziamento, ma di risoluzione del contratto di assuntoria in dipendenza della disabilitazione della detta stazione.

In conclusione, i trasferimenti appaiono giustificati da effettive esigenze di servizio mentre l'unico caso di licenziamento è dipeso dallo stesso interessato.

Per quanto riguarda la gestione in atto dell'azienda, è da rilevare che l'esercizio si svolge con andamento gravemente deficitario che, in parte, viene colmato con l'intervento dello Stato sotto forma di sussidi integrativi.

L'ispettorato generale della motorizzazione civile, per un maggior controllo aziendale, ha disposto il blocco dei prodotti e, d'altra parte, ha stabilito dei vincoli sui sussidi di esercizio per garantire che le somme erogate siano effettivamente utilizzate per le spese indispensabili tra le quali, ovviamente, e soprattutto, le forniture occorrenti per l'esercizio, le paghe per il personale ed i relativi contributi per le assicurazioni sociali.

Per il che, ogni giudizio sui criteri di amministrazione propri della società è superato dal fatto che ormai trattasi di una gestione condotta sotto il controllo continuo e concreto dell'organo ministeriale di vigilanza, controllo che esclude la possibilità di distrazione dei prodotti dell'esercizio e delle somme erogate dallo Stato a fini diversi da quelli anzidetti.

Il Ministro: SULLO.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se gli sia nota la sentenza assolutoria emessa dal pretore di Messina nei confronti di Saraceno Sebastiano, in data 12 gennaio 1960, dalla quale inequivocabilmente risulta che la centrale del latte di Messina ha messo in vendita latte adulterato.

L'interrogante chiede di sapere quali misure, in seguito a tale sentenza, gli organi responsabili abbiano adottato o intendano adottare a carico della società che gestisce la centrale del latte di Messina, per la tutela della salute pubblica. (14392).

RISPOSTA. — Il regolamento contenente le norme di vigilanza sanitaria sulla centrale del latte di Messina, deliberato dal consorzio dei comuni di Messina e Barcellona, ha ottenuto il parere favorevole del consiglio provinciale di sanità nella seduta del 22 marzo 1958 ed ha riportato l'approvazione da parte della prefettura in data 8 aprile 1958.

L'articolo 18, lettera C, di detto regolamento stabilisce i limiti minimi (rispettivamente di 8,60 nei mesi da ottobre a marzo e di 8,30 nei mesi da aprile a settembre), del residuo secco magro del latte da conferirsi alla centrale, in difformità, quindi, del disposto dell'articolo 16, lettera C, del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, perché, diversamente, la disposizione dello stesso regio decreto n. 994, non avrebbe avuto consistenza tecnica e si sarebbero determinate serie conseguenze per l'attività della centrale stessa.

Infatti, com'è noto da tempo, è ben difficile che il latte di vacca prodotto nei più disparati comprensori agrari abbia uniformemente il valore minimo di residuo secco magro stabilito nel regio decreto precitato.

Invece, come risulta dalle indagini all'uopo condotte in diverse aree di allevamento, tale valore si mantiene in genere a causa dei mangimi attualmente impiegati nell'allevamento delle bovine, al di sotto del limite 9, e, mediamente, attorno ai limiti indicati nell'articolo 18 del regolamento in questione, seppure con le variazioni stagionali, parimenti accertate.

Inoltre i valori minimi del residuo secco magro indicati nel regolamento deliberato dal consorzio anzidetto, come risulta dalle analisi appositamente condotte dall'ufficio d'igiene del comune di Messina, corrisponderebbero a quelli del latte da conferirsi alla centrale.

È da rilevare, infine, che essendo le bottiglie regolarmente chiuse con le capsule di stagnola portante la indicazione « Centrale del latte di Messina », non vi era, nel caso spe-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

cifico, la materiale possibilità di potere adulterare il contenuto delle bottiglie stesse.

Il Ministro: GIARDINA.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda promuovere — tramite l'apposita commissione centrale costituita presso il suo Ministero — la necessaria azione coordinatrice affinché la legge n. 250, relativa all'assistenza e previdenza ai pescatori, trovi la giusta applicazione senza che continuino a verificarsi — a tutto danno della categoria interessata — discussioni e polemiche tra i rappresentanti dei vari istituti previdenziali in seno alle commissioni provinciali. (14637).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, con l'ausilio tecnico consultivo della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, non ha mancato di impartire, in numerose circolari, precise direttive alle commissioni provinciali e compartimentali per l'interpretazione e l'applicazione delle norme della legge 13 marzo 1958, n. 250.

La commissione centrale, inoltre, in sede di decisione dei ricorsi in seconda istanza presentati dai pescatori avverso le decisioni pronunciate in primo grado dalle commissioni provinciali e compartimentali per l'assicurazione dei pescatori, ha avuto modo di consolidare, in numerose pronunce, l'interpretazione delle norme più controverse della legge n. 250.

Si fa presente, inoltre, che l'eventuale contrasto di opinioni in seno alle commissioni provinciali e compartimentali per l'assicurazione dei pescatori — contrasto attraverso il quale si forma normalmente la volontà degli organi collegiali — non può cagionare alcun danno ai lavoratori interessati.

E infatti:

tanto nelle commissioni provinciali per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne, quanto nelle commissioni compartimentali per l'assicurazione dei pescatori marittimi è assicurata una larga rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni provinciali cooperative, a tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori stessi. A tali rappresentanze, si aggiunge la partecipazione, nelle commissioni stesse, di funzionari degli ispettorati del lavoro, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dei compartimenti marittimi, che dà ogni garanzia di retta interpretazione e applicazione delle norme della legge 13 marzo 1958, n. 250;

le decisioni delle commissioni provinciali e compartimentali, qualora i pescatori ritengano lesa un loro diritto dall'operato delle commissioni stesse, sono soggette al riesame della commissione centrale istituita presso il Ministero del lavoro. Per la difesa delle loro ragioni i pescatori stessi possono avvalersi del patrocinio gratuito degli istituti di patronato.

Il Ministro: SULLO.

GREPPI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se — premessa l'ineccepibile legittimità delle proposte unanimemente sollevate dagli enti rappresentativi delle categorie degli artisti, alle quali si sono unite le voci d'allarme di non pochi autorevoli esponenti del mondo della cultura e dell'arte — non ritenga di dover soprassedere alla consegna, da parte del suo Ministero, dello stabile di via Sicilia (già appartenente alla confederazione fascista dei professionisti e degli artisti) ai soli ordini e colleghi professionali, con esclusione degli artisti (autori, attori, registi, pittori, scultori, musicisti, ecc.), che hanno sempre condiviso la proprietà dello stabile e dei beni connessi;

e se non creda giusto — tenuto conto anche dell'azione giudiziaria pendente — includere i rappresentanti delle categorie degli artisti nella commissione che dovrà gestire frattanto l'immobile, che comprende — non sia dimenticato — un teatro e una galleria d'arte, promuovendo altresì l'integrazione della legge 13 marzo 1958, così che agli artisti sia equamente attribuita una quota di proprietà dell'immobile, da assegnarsi alle casse di assistenza e previdenza delle categorie interessate sino a quando non sia conseguito il riconoscimento giuridico dei sindacati. (14323).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro non ha la facoltà di sospendere, di propria iniziativa, la consegna dello stabile di via Sicilia agli ordini e colleghi professionali, essendo tenuto a conformarsi all'espresso disposto della legge 13 marzo 1958, n. 234.

L'attuale composizione della commissione incaricata della gestione del palazzo di via Sicilia, non può essere modificata con semplice atto amministrativo, poiché la commissione stessa è stata costituita dalla citata legge numero 234, che ne stabilisce altresì la composizione, riservandola ai presidenti degli ordini e colleghi professionali legalmente costituiti.

Non si ritiene opportuno promuovere una modifica della legge n. 234 nel senso auspicato dall'interrogante poiché la questione è

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

stata già esaminata dal Parlamento in sede di approvazione della legge stessa. Infatti, come emerge dagli atti parlamentari (vedi 647ª seduta del 7 marzo 1958 — Senato, seconda legislatura), fu rilevato che l'articolo 1 della legge, nella attuale formulazione, non pregiudica il diritto di comproprietà dell'immobile di altre categorie già appartenenti alla disciolta confederazione, non appena avranno ottenuto il riconoscimento giuridico.

Il Ministro: SULLO.

GUIDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che la ditta Sogene operante per la costruzione della diga Corbara-Baschi (Terni) ha licenziato i lavoratori inclusi nella lista della commissione interna.

Risulta inoltre — ed ha evidentemente con tale dispotico intervento della Sogene un nesso di causalità — che la ditta in questione si rifiutava di garantire condizioni igienico-sanitarie indispensabili per la salvaguardia della salute degli operai, assicurando loro l'erogazione di acqua potabile, l'attrezzatura per l'aerazione delle gallerie e l'uso di mezzi di perforazione più moderni.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il ministro del lavoro intenda adottare per ricondurre la Sogene all'osservanza delle fondamentali garanzie di democrazia sindacale, sancite dai contratti e dalla legge, e per tutelare la salute e le umane condizioni di lavoro degli operai dipendenti della ditta in questione. (12272).

RISPOSTA. — I lavori relativi alla costruzione della centrale idroelettrica Corbara-Baschi sono stati affidati dalla ditta appaltante (società idroelettrica Tevere) a varie società, tra le quali la Sogene che è stata incaricata della costruzione della centrale della galleria di derivazione e di quella di scarico.

Il cantiere di tale società è stato oggetto di ripetute visite ispettive da parte dell'ispettorato del lavoro di Terni, effettuate congiuntamente da ispettori medici, ingegneri e periti industriali.

Opportune indagini sono state anche svolte, recentemente, dall'ispettorato regionale del lavoro di Roma.

Il cantiere, in ossequio agli interventi sopracitati, ha raggiunto, a parere dei funzionari ispettori, un soddisfacente grado di osservanza delle norme sia di prevenzione infortuni sia di igiene di lavoro.

È da rilevare che fino all'agitazione promossa dalle organizzazioni sindacali per il

licenziamento delle 6 unità cui si riferisce l'interrogazione, nessuna lamentela era pervenuta al citato ispettorato, né i lavoratori, più volte interrogati dagli ispettori o presenti alle varie misurazioni di luminosità degli ambienti e di presenza di gas, avevano rappresentato particolari disagi sia per le operazioni lavorative sia per la vita di cantiere.

In merito alle condizioni igieniche e prevenzionistiche del cantiere, si precisa che sulla forza effettiva di 358 unità lavorative, n. 173 dipendenti sostano permanentemente in cantiere in adeguati alloggiamenti, muniti di gabinetti, docce, bocchette per erogazione di acqua.

Alla ditta appaltatrice sono state impartite prescrizioni intese ad assicurare la custodia degli indumenti, il riscaldamento dei locali nella stagione fredda e la possibilità di asciugare gli indumenti bagnati.

Docce con impianto di acqua calda e fredda, in numero di dodici, sono installate in prossimità dei dormitori i quali sono ubicati in posizione centrale, rispetto agli imbocchi dei tre cantieri, ad una distanza massima che si aggira sui 600 metri.

Poiché, però, l'uso delle docce non è stato regolamentato con apposite norme, per consentire ai lavoratori di fruirne convenientemente e per impedire gli abusi, è stato prescritto di redigere il regolamento interno, e di trasmetterlo all'ispettorato del lavoro locale, il quale potrà imporre le necessarie modifiche, sia al numero delle docce, sia alla frequenza stabilita.

Per quel che riguarda l'acqua potabile, questa è costantemente distribuita, in ogni posto di lavoro, a mezzo barilotti di legno che garantiscano la freschezza ed evitino l'inquinamento.

Da parte della società, sono state effettuate prove di captazione presso diverse sorgenti la cui acqua, per altro, condotta in cantiere, è risultata non potabile. Si è reperita infine una nuova sorgente di acqua potabile e sono in fase di ultimazione i lavori per condurre tale acqua, già arrivata in cantiere, presso tutti i servizi.

Per la ventilazione, in tutti i posti di lavoro sono sempre esistiti appositi impianti di aerazione, che risultano tuttora efficienti, sia come portata, sia come distribuzione dell'aria. L'impianto installato consente il funzionamento sia in mandata sia in aspirazione, corrispondendo così alle varie fasi del lavoro e particolarmente all'allontanamento dei fumi dopo le volate.

Nella galleria di scarico è stato accertato che, a causa dell'allagamento della galleria, uno strato di fango ricopre il piano di calpestio e che la tubazione per la ventilazione è ostruita dai residui fangosi.

I lavori ripresi consistono nell'approfondimento dello scavo già rivestito con l'impiego di apparecchiature azionate da motori diesel. Contemporaneamente sono in corso i lavori per il ripristino delle rigole di scarico dell'acqua e lo smontaggio della condotta dell'aria, per togliervi i depositi che lo ostruiscono, lavori che al momento del sopralluogo non erano ancora completamente ultimati.

Per rimediare alla temporanea limitata efficienza della condotta di ventilazione e migliorare le zone di galleria situate più lontane dall'imbocco, e perciò a monte delle riparazioni in corso, l'impresa ha installato un ventilatore di grande portata in corrispondenza del pozzo che mette in comunicazione la galleria con la soprastante centrale elettrica.

L'effetto di tale apparecchio, che dovrebbe facilitare la circolazione dell'aria nello scavo, è tuttavia ancora molto limitato a causa del non avvenuto svuotamento del pozzetto dal terriccio. Difatti, in un tratto di galleria, per ora destinato soltanto al transito dei materiali di scarico provenienti dalla soprastante centrale, è stato avvertito un eccessivo ristagno dell'aria e, con l'aiuto degli apparecchi in dotazione, è stato possibile rilevare la presenza di ossido di carbonio, tuttavia in concentrazione tollerabile.

L'origine di detto gas sarebbe da attribuire ai prodotti della combustione dei motori diesel, azionanti i locomotori per il trasporto dei materiali scavati, i cui apparecchi di depurazione non sono tenuti nella efficienza necessaria; per tale inconveniente sono state impartite le prescrizioni del caso.

Per quanto attiene i sistemi e mezzi di perforazione, questa viene effettuata con perforatrici tipo *tigre*, con spurgo dal foro mediante acqua in pressione e con martelli demolitori tipo *atlas* su roccia umida per infiltrazioni d'acqua. Tali mezzi sono rispondenti a quanto prescritto dalla legge al fine di evitare, nelle perforazioni stesse, la produzione di polvere.

Le altre macchine impiegate nei lavori sono in genere macchine con motori a corrente continua o ad aria compressa.

Nella galleria di derivazione è operante saltuariamente una pala *Eimco* con motore diesel fornita di tubo di scarico gas rivolto in alto ai sensi di legge.

Per quanto riguarda la prima parte dell'interrogazione, si informa di essere emerso

che il licenziamento delle 6 unità che, secondo notizie ufficiose, sarebbero state incaricate dalla camera del lavoro di preparare il terreno per l'elezione della commissione interna, è stato adottato essenzialmente per mancanza di possesso, da parte degli interessati, della capacità professionale di minatore imboscatore.

Si assicura l'interrogante che il Ministero del lavoro non mancherà di seguire la situazione nel cantiere in parola, attraverso la normale attività di vigilanza, al fine di assicurare il rispetto della legge e la tutela della salute dei lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato: CALVI.

GUIDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che da recenti tragiche vicende, connesse all'attività dell'unione agricoltori di Terni, è emerso che pubblico denaro venne affidato dagli organi dello Stato alla predetta organizzazione e che pertanto questa si sostituì nell'esercizio di una pubblica funzione ai competenti organi statali;

se consti inoltre al ministro che analoghi fatti si sono verificati a favore dell'associazione bonomiana di Terni. Ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno che sia condotta una approfondita inchiesta sulle cause e responsabilità di inammissibili trasferimenti di potere statuale a organismi privati e che siano comunicate le misure che il ministro intende adottare per impedire il ripetersi di analoghi illeciti. (13180).

RISPOSTA. — La commissione provinciale di Terni, di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, deliberò in data 20 dicembre 1955 la riduzione, a decorrere dall'anno 1954, delle giornate precedentemente stabilite per le opere di miglioria e sistemazione dei fondi da applicare alle aziende agricole della suddetta provincia, agli effetti della determinazione dei contributi agricoli unificati.

Per effetto di tale deliberazione, che comportò la revisione della base imponibile di tutte le aziende agricole iscritte nei ruoli degli anni 1954, 1955 e 1956, l'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati di Terni provvide a compilare appositi elenchi di sgravio.

L'unione provinciale degli agricoltori e la federazione provinciale dei coltivatori diretti di Terni si rivolsero al Ministero del lavoro affinché consentisse che i rimborsi fossero eseguiti per loro tramite, nei riguardi delle ditte

che avessero rilasciato apposite deleghe. Con ministeriale del 31 gennaio 1957, n. 38/587 CA/14 si autorizzò che le operazioni di rimborso di tali contributi, in favore delle aziende le quali avevano delegato per la riscossione le suddette organizzazioni sindacali, venissero effettuate per mezzo di queste ultime.

Nell'avvenuta riscossione di somme dovute a titolo di rimborso ai contribuenti, per il tramite di organizzazioni sindacali che a ciò espressamente erano state delegate dagli interessati, non sembra possa ravvisarsi un illegale affidamento di pubblico denaro da parte degli organi dello Stato alle predette organizzazioni, né, tanto meno, una sostituzione di organizzazioni sindacali ai competenti organi statali nell'esercizio di una pubblica funzione.

In effetti, la situazione si sarebbe complicata a seguito della tragica vicenda, cui accenna l'interrogante, poiché si sarebbe attribuito tale fatto a pretese irregolarità nelle operazioni di rimborso anzidette.

Sembra però che in tal caso il problema, una volta che gli agricoltori ed i coltivatori diretti hanno specificatamente e singolarmente delegato le loro organizzazioni sindacali a riscuotere le somme soggette a rimborso, sia da risolversi unicamente nell'ambito dei rapporti privati fra le organizzazioni sindacali ed i contribuenti interessati ad esse iscritti.

Si fa, comunque, presente che il Ministero ha successivamente assunto la direttiva di non concedere autorizzazioni del genere: ciò non per la circostanza verificatasi in provincia di Terni, ma in quanto, prima, i rimborsi effettuati direttamente dal servizio erano oltre che costosi, lunghi e complessi; ora, dopo l'istituzione dell'apposito servizio meccanografico, l'operazione è di estrema semplicità e l'intervento di delegati complicherrebbe, anziché facilitare, i rimborsi stessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se l'ispettorato del lavoro di Napoli abbia accertato quanto è stato denunciato dal giornale *L'Unità* del 24 luglio 1960 (quinta pagina, cronaca di Napoli) su « Una storia del miracolo italiano nelle smalterie di Casalnuovo (Napoli) ». (13531).

RISPOSTA. — La società per azioni smalterie meridionali, esercente smalterie e lavori di plastica in Napoli, ha alle proprie dipendenze complessivamente 152 lavoratori di cui

142 operai e 10 impiegati tecnici ed amministrativi.

Un terzo dei dipendenti circa è costituito da lavoratori provenienti dai comuni limitrofi di Casalnuovo di Napoli, avviati dai competenti uffici di collocamento; gli altri, invece, sono costituiti da operai di Casalnuovo.

A seguito di una ispezione eseguita dall'ispettorato del lavoro di Napoli, è stato riscontrato che 4 operai e 5 apprendisti sono stati assunti al lavoro senza il preventivo nulla osta dell'ufficio di collocamento. È stato, inoltre, accertato che la società, contrariamente alle disposizioni contenute nell'articolo 5-bis della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sulla limitazione dell'orario di lavoro, dal 2 gennaio 1960 al 31 luglio 1960, ha fatto prestare al personale dipendente, in aggiunta alle ore di lavoro ordinario, 8.400 ore di lavoro straordinario, senza darne comunicazione all'ispettorato del lavoro.

Le infrazioni accertate in materia di collocamento e di orari di lavoro sono state denunciate alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il trattamento economico, risulta che la società applica, nei confronti del personale dipendente, un contratto aziendale stipulato il 18 marzo 1957 tra l'unione meridionale media e piccola industria, la sede locale della C.I.S.L. ed un rappresentante delle maestranze.

In base a tale accordo, il quale prevede l'aumento dei salari in rapporto al costo della vita, le retribuzioni degli operai oscillano, a seconda delle classi di età, da un minimo di lire 110 orarie per gli operai comuni ad un massimo di lire 200 per gli operai specializzati. Gli apprendisti ammessi al lavoro percepiscono una paga iniziale oraria di lire 60 o lire 50 a seconda se uomini o donne.

Il lavoro straordinario viene retribuito con una maggiorazione della paga oraria normale che va dal 15 al 40 per cento a seconda se prestato in ore diurne o notturne. Il lavoro festivo è retribuito, invece, con la maggiorazione del 35 per cento.

Dagli accertamenti eseguiti è risultato che la società, dall'inizio dell'esercizio dell'attività lavorativa, non ha istituito la mensa aziendale né corrisponde ai propri dipendenti l'indennità sostitutiva.

È risultato, inoltre, che presso la società stessa non è stata mai costituita la commissione interna.

Per quanto riguarda la prevenzione infortuni sul lavoro, si fa presente che, a seguito di una ispezione eseguita nell'azienda dall'ispettorato del lavoro di Napoli, in data 27

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

maggio 1960, furono rilasciate numerose prescrizioni. In seguito ad una seconda ispezione, effettuata in data 19 agosto 1960, essendosi accertato che molte delle prescrizioni di cui innanzi non erano attuate, il titolare, direttore dell'azienda ingegnere Francesco Moneta venne denunciato alla autorità giudiziaria per inosservanza degli articoli 75, 115, 120, 276, 277, 287, 337, 339, 343, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Poiché inoltre, per l'inosservanza dell'articolo 115 del citato decreto (oggetto tra gli altri delle prescrizioni rilasciate il 27 maggio 1960), l'operaio Ruotolo Antonio aveva riportato, in data 26 luglio 1960, lesioni permanenti per schiacciamento delle mani sotto una trancia, il titolare dell'azienda veniva denunciato alla procura della Repubblica per lesioni colpose con rapporto giudiziario in data 19 agosto 1960.

Si assicura l'interrogante che l'ispettorato del lavoro di Napoli non mancherà di proseguire un'assidua vigilanza nei riguardi della società ai fini della perfetta osservanza delle norme poste a tutela dei lavoratori.

Il Ministro: SULLO.

MAZZONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1°) quali siano le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle operazioni di tracciamento della progettata autostrada del sole nel tratto Firenze-Incisa-San Giovanni Valdarno (Arezzo);

2°) se sia vero che ciò deve attribuirsi a nuovi orientamenti circa la scelta del percorso che l'autostrada dovrebbe fare sul tratto Firenze-San Giovanni;

3°) quali sarebbero i motivi, nell'eventualità che quanto si afferma ufficiosamente sia vero, che avrebbero modificato la precedente decisione, più rispondente agli interessi degli utenti, delle zone traversate e del tratto generale verso il sud. (14549).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'« Anas », nell'adunanza dei giorni 27 e 28 ottobre 1960, ha approvato, tra l'altro, il progetto esecutivo del tratto Firenze-Incisa dell'autostrada del sole ed i relativi lavori sono in corso di appalto.

Per quanto riguarda il progetto esecutivo del tratto Incisa-San Giovanni Valdarno, si informa che esso è in fase di elaborazione a cura della società concessionaria dell'autostrada e che sarà definito non appena prescelto quello che sarà il tracciato definitivo da realizzare

nel tratto da Monte San Savino (Arezzo) a Magliano Sabina (Rieti) di imminente decisione.

Non hanno, pertanto, ragion d'essere le preoccupazioni espresse dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: SPASARI.

MENCHINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti il suo Ministero intenda prendere per tutelare la legalità e gli interessi dei cittadini di Montignoso (Massa Carrara) in rapporto alla delibera del consiglio comunale di questa cittadina che autorizza l'« Enpas » a costruire un complesso di edifici qualificato come centro studi europeo Eurenpas, essendosi invece scoperto che si trattava soltanto di una enorme colonia marina, dietro la cui costruzione, fra l'altro, si intravedono non ben chiariti interessi, ed essendo manifesta l'intenzione della maggioranza del consiglio comunale e del sindaco di quel comune a lasciare passare la cosa, nonostante il carattere turistico-balneare della zona, che ha una lunghezza costiera di appena 700 metri, e nonostante la opposizione della stragrande maggioranza di cittadini che reclamano il ritiro della autorizzazione. (11256).

RISPOSTA. — L'« Enpas » ha acquistato un immobile in Montignoso da adibire, secondo i propri fini istituzionali, a colonie, collegio e centro di studi. Nella erigenda colonia verranno ospitati, nei mesi estivi, figli di dipendenti statali italiani, e dei paesi coi quali attualmente l'ente intrattiene, con onere di reciprocità, accordi per gli scambi assistenziali dei fanciulli inferiori ai 14 anni. Già da tempo la Francia, l'Austria e la Spagna inviano nella stagione estiva presso le colonie di Venezia, Lerici, La Spezia, Cavaioia i figli dei propri dipendenti statali, mentre dal canto suo l'ente invia ogni anno in tali paesi diverse migliaia di figliuoli dei propri assistiti. In tale senso e in tale normale attività deve intendersi l'iniziativa intrapresa dall'« Enpas » in Montignoso, iniziativa che continua ed amplia una forma assistenziale già in atto da diversi anni. L'ente pone naturalmente particolare cura nella scelta dei luoghi affinché l'impressione degli ospiti sia la migliore che possa ritrarsi dal nostro paese. Per tale motivo è stata prescelta la zona predetta, nella quale, per altro, già esiste la colonia Henderson della Cucirini Cantoni Coats.

Nei contratti che la presidenza dell'« Enpas » ha avuto con le organizzazioni straniere che già intrattengono rapporti di reciproca col-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

laborazione con l'ente, questa proposta ha ottenuto il più largo consenso.

L'« Enpas » nell'attuare l'iniziativa ha previsto anche la possibilità di fare utilizzare — dietro rimborso spese — la propria colonia per eventuali congressi o corsi di studio che possono esservi indetti da altre istituzioni; inoltre, nel periodo invernale, il complesso immobiliare di cui trattasi verrà adibito a collegio per gli orfani dei dipendenti dello Stato, con precipuo avvio a preparazione professionale.

Questa ultima iniziativa ha lo scopo di non lasciare inattivo nella stagione invernale, dato il clima mite della zona, uno stabile di cospicuo valore posto vicino alle città di Massa e di Carrara.

Risulta che la licenza di costruzione concessa dall'amministrazione comunale di Montignoso per la realizzazione dell'opera è stata revocata in data 19 dicembre 1959. In pendenza del ricorso prodotto al Consiglio di Stato avverso il citato provvedimento di revoca, i lavori sono sospesi. D'altra parte, l'intero progetto della costruzione è stato da tempo trasmesso al Ministero della pubblica istruzione, il quale non ha finora assunto alcuna determinazione al riguardo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

MICELI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Sull'inammissibile opera di intimidazione e di violazione delle libertà costituzionali praticata dalla direzione dello stabilimento calce e cementi Segni di Vibo Valentia (Catanzaro) nei confronti dei propri dipendenti.

La più recente e la più grave manifestazione di tale illegale atteggiamento è costituita dalla diffida che in data 11 luglio 1960 la direzione suddetta ha notificato ai propri dipendenti, i quali per la quasi totalità (280 su 282) l'8 luglio 1960 hanno preso parte allo sciopero nazionale di protesta contro la rinascita del fascismo e contro l'eccidio di cittadini inermi nelle piazze italiane.

La direzione dello stabilimento Segni di Vibo quando, nella citata diffida, definisce « infrazione agli obblighi derivanti dal contratto collettivo » da annotare per eventuali future sanzioni « nella cartella personale » di ciascun dipendente, una tale dignitosa e civile azione dei lavoratori in difesa della democrazia e della Costituzione, non solo di fatto si schiera con i relitti del fascismo e con gli autori ed i mandanti dei sanguinosi eccidi di massa, ma pretende di sovvertire il dettato costituzionale, il quale pone il diritto

di sciopero al di sopra di qualsiasi obbligo contrattuale, affermando a chiare lettere nell'articolo 40 che « tale diritto è regolato soltanto dalle leggi ».

Ed appare veramente inammissibile e ridicola la pretesa di sostituire la promulgazione di tali leggi, demandata alla sovranità del Parlamento, con una poliziesca e livida diffida padronale.

Per tali motivi e per evitare che lo stato di giustificata indignazione dei dipendenti possa portare a più serie conseguenze, l'interrogante chiede se i ministri interrogati non intendano intervenire perché la direzione dello stabilimento si decida al rispetto delle norme costituzionali, ed in conseguenza ritiri le illegittime ed odiose diffide inviate l'11 luglio 1960. (13468).

RISPOSTA. — Risulta allo scrivente che effettivamente la ditta calce e cementi Segni di Vibo Valentia ha inviato ai propri dipendenti, che hanno aderito allo sciopero dell'8 luglio 1960, una lettera di ammonimento avente per oggetto « Richiamo infrazione obblighi contratto di lavoro », da allegare al fascicolo personale; invece, la ditta Magrini, che ha lavori in appalto all'interno del predetto stabilimento, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei propri operai.

Com'è noto, l'articolo 40 della Costituzione, nell'affermare il diritto di sciopero, stabilisce che esso « si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano »: talché come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza del 4 maggio 1960, n. 29, si ha un « diritto costituzionalmente garantito, ma per il quale è la stessa Costituzione a dichiarare la necessità di una legge regolatrice ».

Nella carenza di tale legge, non è dato a questo Ministero di svolgere adeguati interventi a garanzia del diritto stesso né di pronunciarsi sull'interpretazione della norma in relazione alla fattispecie concreta segnalata dall'interrogante.

Allo stato attuale, un giudizio sulla legittimità dello sciopero e delle sanzioni disciplinari adottate dal datore di lavoro non può che essere pronunciato dall'autorità giudiziaria sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:
CALVI.

ROMEO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare affinché la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

gestione I.N.A.-Casa provveda alla esecuzione dei lavori di riparazione necessari per assicurare l'incolumità degli inquilini delle palazzine A, B e C, costruite in via San Francesco nel comune di Castellaneta (Taranto).

Malgrado le varie richieste avanzate dagli interessati, la gestione I.N.A.-Casa, pur riconoscendo l'esigenza inderogabile dei suddetti lavori, a tutt'oggi, non ha provveduto ad effettuarli in quanto chiede che alle riparazioni provvedano gli inquilini, attraverso il versamento dell'aliquota delle spese da sostenersi.

È da rilevare che la richiesta della gestione I.N.A.-Casa risulta infondata, poiché le palazzine in parola sono di recente costruzione (agosto 1956) e molte delle riparazioni oggi necessarie (umidità, lesioni, ecc.) derivano da evidenti difetti di costruzione, a suo tempo non contestati alla ditta appaltatrice in sede di collaudo.

L'interrogante chiede, quindi, di conoscere se il ministro, oltre ad adottare i necessari ed urgenti provvedimenti affinché vengano effettuati i lavori di riparazione, non ritenga opportuno disporre una inchiesta per accertare la responsabilità degli evidenti difetti di costruzione. (13227).

RISPOSTA. — Non risulta che nelle palazzine costruite con il piano I.N.A.-Casa nel comune di Castellaneta si siano verificati inconvenienti di carattere statico, per cui non sussiste alcun pericolo per l'incolumità degli assegnatari.

Si sono accertate alcune infiltrazioni di umidità all'interno degli alloggi situati all'ultimo piano delle palazzine stesse e, in conseguenza, è stato autorizzato l'I.A.C.P. di Taranto, nella sua qualità di stazione appaltante della gestione I.N.A.-Casa, ad eseguire i lavori riconosciuti necessari per la totale eliminazione delle infiltrazioni stesse.

Per quanto concerne le altre opere, previste ed inserite in una perizia compilata dalla stazione appaltante, si fa presente che si tratta di opere di manutenzione straordinaria che, come tali, sono a carico direttamente degli assegnatari degli alloggi in questione, secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 12 del « regolamento per l'amministrazione degli alloggi assegnati con promessa di vendita » emanato dalla gestione I.N.A.-Casa, il 17 luglio 1959, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265. In conseguenza, tali opere sono state stralciate dalla perizia stessa.

Si informa, per altro, che gli uffici della gestione suddetta stanno svolgendo le oppor-

tune indagini al fine di accertare l'eventuale esistenza di responsabilità in ordine alle deficienze lamentate.

Il Ministro: SULLO.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.*

— Per conoscere a che punto siano giunte le indagini o le trattative con il governo sovietico circa la sorte dei 63 mila prigionieri italiani dispersi in Russia, sul conto dei quali non è mai pervenuta alle rispettive famiglie nessuna notizia sicura.

Quanto sopra, con particolare riferimento alle parole dell'allora Presidente del Consiglio onorevole Fanfani, il quale dichiarò, nella seduta del 3 ottobre 1958, che il nostro ambasciatore a Mosca « ha avuto direttive per promuovere incontri fra le due croci rosse per accertare così la sorte degli italiani ».

Poiché, sino ad oggi, nessun risultato concreto è scaturito da quelle parole, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga urgente ed opportuno affrontare razionalmente il grave problema, nell'intento di stabilire, in via definitiva, quanti siano gli italiani deceduti in Russia, quanti i dispersi e di quanti si potrebbe ancora sperare il ritorno. (5977).

RISPOSTA. — L'attività svolta dal Governo italiano dal 1946 in poi per la ricerca di notizie sui prigionieri e dispersi italiani nell'Unione Sovietica è stata riassunta in una pubblicazione curata dall'ufficio del delegato italiano presso la commissione speciale dell'O.N.U. per i prigionieri di guerra. Tale pubblicazione fu, nel luglio dello scorso anno 1959, distribuita dalla segreteria della Camera a tutti i deputati.

Ciò premesso, desidero portare a sua conoscenza che l'ambasciatore d'Italia a Mosca ha svolto a suo tempo trattative con le competenti autorità sovietiche nel senso di promuovere incontri tra la Croce rossa italiana e la Croce rossa sovietica allo scopo di accertare la sorte dei nostri prigionieri e dispersi.

Per quanto riguarda i prigionieri, la parte sovietica ha dichiarato che tutti quelli che si trovavano sul territorio sovietico sono stati rimpatriati e che nessuno di loro sotto alcun pretesto è stato trattenuto o vi si trattiene tuttora.

Per quanto riguarda i dispersi, è stato raggiunto un accordo tra le due croci rosse per riprendere ed approfondire le ricerche già svolte e per promuoverne di nuove in base ad un lavoro quanto più possibile preciso e accuratamente organizzato.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

In questo quadro, ha avuto luogo, nello scorso aprile 1960, la visita a Mosca di una nostra delegazione della Croce rossa e, nello scorso settembre 1960, la visita di restituzione di una delegazione della Croce rossa sovietica.

Il Governo italiano non può che sperare che i risultati di questa maggiore collaborazione tra le due croci rosse, anche se non porteranno l'auspicato sollievo in tante famiglie, possano almeno risolvere molte penose situazioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Russo.

SPADAZZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, per tranquillizzare i milioni di consumatori di latte della centrale, non ritenga opportuno promuovere una ulteriore inchiesta per accertare:

1°) se risponda a verità la dichiarazione resa dal direttore della centrale del latte di Roma ai giornalisti apparsa sui quotidiani della capitale in occasione del ritrovamento di un grumo di vermi dentro una bottiglia sigillata di latte, e cioè che « si tratta di un fenomeno che rientra nei limiti del possibile, tanto che è già stato più volte accertato e confermato in atti ufficiali delle più alte autorità sanitarie »;

2°) se risponda a verità la dichiarazione dell'ufficio d'igiene della capitale a sostegno della tesi del direttore che « i vermi del latte sono batteriologicamente puri »;

3°) se, infine, si possano adottare provvedimenti atti ad impedire il ripetersi di fatti così gravi che, oltre tutto, arrecano danno all'economia nazionale per il contrarsi del consumo di latte in momenti così delicati per l'agricoltura del paese. (13818).

RISPOSTA. — Da un rapporto inviato dall'ufficiale sanitario di Roma, risulta che in effetti non è la prima volta che si verifica il rinvenimento in bottiglie di latte della centrale di larve di insetti.

L'inconveniente sembra essenzialmente dovuto al fatto che non sempre le bottiglie usate vengono restituite tempestivamente alla centrale e, sovente, senza aver subito almeno una semplice risciacquatura. Infatti, alcune bottiglie spesso vengono restituite dopo settimane e mesi di sosta nelle abitazioni dei consumatori o nelle botteghe dei dettaglianti. In tali condizioni, specie nella stagione calda, esse possono facilmente infestarsi con deposizione di uova di mosche e moscerini, che successivamente si trasformano in larve e quindi

in pupe, che possono rimanere tenacemente aderenti alle pareti interne della bottiglia.

Quando tali bottiglie pervengono alla centrale per lo più esse vengono individuate, scartate e distrutte, ma qualcuna può essere immessa nel ciclo di lavorazione e, in tal caso, l'azione chimica dei vari detersivi impiegati e quella meccanica delle spazzole di lavaggio, riesce in genere ad asportare completamente i resti distaccati dalle larve e pupe sopraindicate.

In casi eccezionali, però, come nel caso in questione, la bottiglia — contenente tali residui, divenuti trasparenti e incolori ma rimasti tenacemente aderenti — può sfuggire ai successivi controlli, venir quindi automaticamente riempita di latte pastorizzato e distribuita ai rivenditori.

E soltanto allora che per l'azione osmotica del latte, i suddetti involucri distaccati si rigonfiano e diventano appariscenti.

Per quanto riguarda il secondo punto dell'interrogazione, effettivamente i cosiddetti vermi riscontrati nella bottiglia cennata nella stampa cittadina, sono resti di pupari di ditteri della famiglia della *Phoridae*, probabilmente del genere *Aphiochasta Kantina* che non rappresentano un reale pericolo per i consumatori.

L'ufficiale sanitario del comune ha più volte richiamato l'attenzione dei dirigenti e della presidenza stessa della centrale di Roma sulla necessità di evitare assolutamente il ripetersi di simili incidenti, sia migliorando l'attrezzatura tecnica dello stabilimento, sia intensificando i controlli sullo stato delle bottiglie nelle varie fasi del ciclo lavorativo.

È stato pure provveduto a rammentare ai consumatori ed ai rivenditori di latte il dovere di mantenere pulite e protette le bottiglie restituendole sollecitamente alla centrale e, soprattutto, evitandone la giacenza incontrollata.

Un ispettore generale medico di questo Ministero ha eseguito di recente una severa ispezione alla centrale del latte rilevando gli inconvenienti derivanti soprattutto dalla lavorazione intensa giornaliera di migliaia di ettolitri di latte in un unico stabilimento ubicato in una posizione non idonea per l'intenso traffico ed eccessivamente affollato dal numeroso personale addetto alla lavorazione.

Un provvedimento radicale per la città di Roma sarebbe quello di costruire *ex novo* più centrali del latte dislocate in settori periferici del territorio urbano in modo da facilitare l'afflusso e la distribuzione del latte.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

A questo criterio si ispira il nuovo schema di disegno di legge già da tempo portato a termine, con cui vengono modificate le vigenti disposizioni: legge che quanto prima sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dei ministri e quindi a quella delle Camere.

Mentre non mancherà la costante vigilanza del Ministero della sanità e degli organi da esso dipendenti per eliminare od attutire gli inconvenienti lamentati nella centrale del latte di Roma, si ritiene opportuno sottolineare che le centrali del latte sono sottoposte ad una particolare e continua vigilanza da parte delle autorità sanitarie comunali e provinciali, le quali inviano mensilmente rapporti sulle ispezioni fatte e sui controlli analitici relativi al latte prima e dopo il trattamento e che da essi rapporti non si rilevano inconvenienti di sorta che possano comunque turbare l'opinione pubblica o comunque contrarre il consumo del latte.

Il Ministro: GIARDINA.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.*
-- Per conoscere:

1°) perché i reduci dall'Africa orientale italiana siano tuttora vittime di gravi sperequazioni materiali e morali nei confronti degli ex prigionieri di guerra;

2°) se e quando l'indennizzo previsto dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 599, sarà esteso agli ex combattenti dell'Africa orientale italiana che soffersero la prigionia britannica;

3°) perché il cosiddetto « premio sforzo bellico » elargito a tutti gli statali, ufficiali e sottufficiali provenienti dalla prigionia nell'ormai remoto 1947, non sia stato esteso agli ex combattenti dell'Africa orientale italiana;

4°) perché per la computazione delle campagne di guerra e per l'elargizione della croce di guerra siano validi i soli periodi di prigionia trascorsi in Germania e in Giappone, e non quelli subiti altrove;

5°) perché nella corresponsione degli assegni ai prefati ex prigionieri non sia stato tenuto conto della svalutazione monetaria;

6°) perché, contrariamente a quanto disposto per gli ufficiali e sottufficiali rientrati dalla prigionia nel Kenia, agli altri reduci dall'Africa orientale italiana dalla prigionia, non viene corrisposto, ai fini amministrativi, la cosiddetta « licenza di rimpatrio »: gli interessati, infatti, si chiedono con perplessa amarezza il perché di una simile disparità di trattamento.

Tanto si chiede nella certezza di una risposta che valga a fugare il supersensibile

disagio di tanti ex combattenti, i quali vedono il loro sacrificio non soltanto sottovalutato, ma valutato in maniera stranamente diversa dal sacrificio altrui. (14021).

RISPOSTA. — Non sembra che nei riguardi dei cittadini caduti prigionieri di guerra sui fronti dell'Africa orientale nell'ultimo conflitto sussistano sperequazioni di trattamento rispetto ad altre categorie di cittadini in analoghe condizioni.

L'indennizzo previsto dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 599, ebbe lo scopo di compensare gli ex prigionieri di guerra che non avevano ricevuto dalla potenza detentrica il trattamento stabilito dalle convenzioni internazionali e non può quindi essere esteso agli ex prigionieri dell'Africa orientale che tale trattamento invece riceverebbero.

Nessun premio « sforzo bellico » risulta erogato ai dipendenti statali, ufficiali e sottufficiali, reduci dalla prigionia di guerra.

Le norme della legge 24 aprile 1950, n. 390, e della legge 4 maggio 1951, n. 571, che hanno riconosciuto validi, ai fini dell'attribuzione delle campagne di guerra e della concessione della croce al merito di guerra, la prigionia e l'internamento sofferti ad opera della Germania e del Giappone dai militari e militarizzati, in servizio alla data dell'8 settembre 1943, rappresentano una deroga ai criteri fondamentali della legislazione in materia; deroga che è da porre in relazione alle particolari situazioni in cui detti cittadini vennero a trovarsi.

Per evitare gli effetti della svalutazione monetaria sugli assegni degli ex prigionieri di guerra dell'Africa orientale sarebbe occorsa apposita legge che, per altro, avrebbe costituito un privilegio difficilmente limitabile al particolare settore.

Non chiara appare infine la questione della « licenza di rimpatrio » che, ai fini dell'esame, dovrebbe essere precisata.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere i motivi per i quali il trattamento di quiescenza, già giustamente concesso agli ufficiali della ex milizia volontaria sicurezza nazionale, non sia stato esteso anche ai militi e sottufficiali che prestarono servizio nello stesso corpo.

L'interrogante fa presente che si tratta di più di 500 fra sottufficiali e militari, la più parte valorosi combattenti, molti dei quali hanno prestato servizio ininterrotto in una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

forza armata dello Stato per oltre venti anni consecutivi.

L'interrogante crede non sia né morale né giusto far subire un trattamento diverso da quello riconosciuto ai loro ufficiali ad una categoria di valorosi soldati e sottufficiali che per la più parte è sulla soglia della vecchiaia ed anche in condizioni di estrema indigenza. (14056).

RISPOSTA. — Il trattamento di quiescenza e di pensione è stato concesso con legge 20 marzo 1954, n. 72, non soltanto agli ufficiali ma anche ai sottufficiali che appartenevano alle categorie del servizio permanente effettivo della disciolta milizia.

La legge suddetta ha, in sostanza, ripristinato nei riguardi degli appartenenti alla ex milizia il trattamento di quiescenza che le prime disposizioni legislative sullo scioglimento della stessa milizia avevano riconosciuto e che successivi interventi legislativi avevano abolito.

Il criterio che informò le prime concessioni, e che si è conservato con aspetti anche più favorevoli in sede di ripristino, è stato quello di tener conto dei diritti maturati dagli interessati in base alle norme preesistenti, le quali prevedevano la pensione vitalizia solo per le categorie iscritte all'opera di previdenza della milizia.

Al contrario degli ufficiali e dei sottufficiali, i graduati ed i militi, anche se in servizio effettivo, non erano iscritti all'opera in questione e pertanto non poté addivenirsi alla concessione della pensione vitalizia.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SPECIALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, nella ricorrenza della festa della polizia, a Palermo, i reparti in armi sono stati passati in rassegna dal prefetto, anziché dal vice presidente della Regione intervenuto alla cerimonia in veste ufficiale; e se non ritenga che ciò costituisca una aperta e intollerabile violazione dell'articolo 31 dello statuto della Regione siciliana, il quale pone alle dipendenze del governo regionale le forze di polizia dello Stato dislocate nell'isola, nonché dell'articolo 10 dello stesso statuto, il quale stabilisce che il presidente della Regione, in caso di sua assenza, è sostituito dall'assessore da lui designato con uguale rango e funzioni. (14593).

RISPOSTA. — Nel caso segnalato, ai fini della organizzazione della cerimonia, nessuna co-

municazione era preventivamente pervenuta circa l'impedimento del presidente della Regione siciliana ad assistervi e dell'intervento dell'assessore delegato in sua vece; di conseguenza essa si è svolta secondo le modalità consuete.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

TANTALO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il suo parere sulla opportunità di comunicare e dare adeguate garanzie ed assicurazioni ai funzionari dipendenti dal servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura in ordine alla stabilità del loro impiego.

Infatti, a seguito del ripetuto impegno assunto dal Governo di ridimensionare e regolamentare organicamente tutta la materia dei servizi assistenziali, assicurativi e previdenziali, nonché del proposito espresso di giungere alla abolizione dei contributi unificati in agricoltura, si è diffusa la viva preoccupazione della conservazione del posto da parte di tutti i funzionari, che, dopo aver sostenuto regolari concorsi, sono stati assunti in servizio e svolgono, con senso di vigile e sociale responsabilità, il lavoro loro affidato, sforzandosi di rendere il più possibile accettabili ed umane le norme regolatrici della materia, spesso oggetto di aspre critiche.

La opportunità di una parola, che valga a tranquillizzare e rasserenare gli animi (il che va a tutto beneficio della quantità e della qualità del lavoro), appare assai urgente, e in riferimento al diffondersi, al riguardo, di allarmistiche notizie e in riferimento al costante silenzio del Governo, il quale (secondo quanto viene riferito), in un urgente convegno di un sindacato nazionale della categoria, non ha potuto o non ha voluto assumere alcun preciso impegno su questo punto. (14580).

RISPOSTA. — In una eventuale riforma strutturale dell'attuale sistema previdenziale le giuste esigenze dei dipendenti degli enti di previdenza, e, quindi, del personale del servizio contributi agricoli unificati, non potranno non essere tenute nella debita considerazione.

Nelle dichiarazioni fatte in proposito alla Camera dei deputati, in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per l'esercizio finanziario 1960-1961, il ministro, nel riconoscere le giuste benemeritenze del predetto personale, ha confermato tale intento.

Il Ministro: SULLO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

TERRANOVA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di malessere delle categorie artistiche italiane e della sorpresa delle maggiori personalità della cultura e delle arti per la estromissione degli artisti dai locali della ex confederazione fascista dei professionisti e degli artisti — che comprende anche il teatro delle arti e la galleria di Roma — a beneficio esclusivo degli ordini e collegi professionali e se creda giusto che i sindacati degli artisti debbano subire il riconoscimento dei loro diritti morali.

L'interrogante chiede inoltre quali provvedimenti intenda prendere il ministro per rimediare allo stato di fatto creatosi. (14597).

RISPOSTA. — Il problema è ben noto al Ministero del lavoro, che non ha tuttavia alcuna possibilità di intervenire nel senso auspicato dalla categoria degli artisti. Infatti, allo stato attuale, il Ministero non ha facoltà di sospendere, di propria iniziativa, la consegna dello stabile di via Sicilia agli ordini e collegi professionali, essendo tenuto a conformarsi all'espresso disposto della legge 13 marzo 1958, n. 234.

Quando il Parlamento discusse ed approvò tale legge, la questione posta dalle categorie interessate non fu trascurata. Nella seduta del Senato del 7 marzo 1958 fu rilevato che in base all'articolo 1 della legge citata non è da ritenersi in nulla pregiudicato il diritto di proprietà sull'immobile che potrà essere esercitato da categorie professionali diverse da quelle contemplate nella norma, allorché esse avranno ottenuto il riconoscimento giuridico.

Il Ministro: SULLO.

VACCHETTA, SULOTTO E COGGIOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali in Torino — quartiere Falchera — un intero quartiere di abitazione, di proprietà I.N.A.-Casa, rimane da circa 3 anni disabitato mentre migliaia di famiglie di lavoratori torinesi sono costrette a vivere in tuguri e baracche malsane.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se risponda a verità il fatto, da più parti denunciato, che dette case siano pericolanti ed i motivi per cui, nel corso di questi 3 anni non siano state prese adeguate misure per renderle sicure e quindi abitabili. (14060).

RISPOSTA. — Il quartiere Falchera in Torino comprende 931 alloggi costruiti parte con

il programma del primo settennio e parte con il programma del secondo settennio.

Il quartiere è stato iniziato nel 1950 ed il programma di costruzioni è stato progressivamente sviluppato secondo gli stanziamenti deliberati dal comitato di attuazione del P.I.O.O. Gli assegnatari, che a seguito di regolare domanda hanno acquisito il diritto all'assegnazione, sono stati immessi negli alloggi loro assegnati per un totale, ad oggi, di 866 alloggi su 931 pari al 93 per cento dell'intero complesso.

Le costruzioni relative all'ultima parte del programma del secondo settennio sono state terminate recentemente e collaudate positivamente. Consistono in 65 alloggi la cui consegna agli aventi diritto avverrà probabilmente entro il 1960, dopo che l'apposita commissione dell'ufficio provinciale del lavoro di Torino avrà terminato l'esame dei ricorsi relativi alla graduatoria provvisoria.

Si fa presente, inoltre, che nessuna pericolosità è stata riscontrata, anche dopo le perizie di tecnici specializzati, negli edifici in questione e, pertanto, non si è presentata la necessità di adottare particolari misure di sicurezza.

Il Ministro: SULLO.

VENTURINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'episodio increscioso avvenuto al calciatore Cudicini ad opera di agenti e funzionari di polizia.

L'interrogante chiede in particolare se il ministro non intenda esaminare il comportamento dei dipendenti della polizia e, nel caso di conferma della versione data dal signor Cudicini, se non intenda prendere provvedimenti severi nei confronti dei responsabili, nella considerazione che episodi del genere creano preoccupazioni fondate su metodi polizieschi oggi contrastanti con la democrazia e la Costituzione. (14606).

RISPOSTA. — In base alle informazioni ricevute non risulterebbe che, in occasione dell'incidente occorso al Cudicini, funzionari ed agenti di pubblica sicurezza abbiano usato modi comunque scorretti.

Ad ogni modo i fatti sono stati riferiti, per gli eventuali rilievi penali, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, pure competente a valutare l'operato degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti nella vicenda.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — In me-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1960

rito alla proibizione decretata dal commissario generale del Governo per il territorio di Trieste ad un comizio del partito comunista, che doveva svolgersi in piazza dell'Unità d'Italia.

La proibizione del comizio, in cui assieme all'onorevole Luigi Longo doveva prendere la parola un oratore in lingua slovena, è stata determinata dall'atteggiamento provocatorio assunto da alcune organizzazioni e partiti, che l'hanno sollecitata con argomenti di carattere sciovinista antislavo. Il provvedimento adottato dal rappresentante del Governo a Trieste calpesta i diritti nazionali della popolazione slovena garantiti dalla Costituzione e anche dal *memorandum* d'intesa di Londra ed offende i sentimenti democratici di tutti gli altri cittadini triestini, che sono sensibili all'importante questione del rispetto del diritto della minoranza nazionale.

La popolazione slovena, che ha dato un grande contributo alla Resistenza in queste terre e che adempie tutti i doveri dei cittadini della Repubblica, ha duramente sofferto durante il fascismo ed ha conquistato il suo diritto alla piena parità con gli altri cittadini.

L'assurda discriminazione, per cui agli sloveni viene proibito l'uso della loro lingua in una determinata piazza, ha rappresentato una arbitraria innovazione che si ripete dal 1958 in tutte le campagne elettorali e che il Governo dovrebbe finalmente sopprimere affinché la Costituzione repubblicana sia rispettata.

Pertanto l'interrogante chiede che la disposizione decretata dal commissario generale venga revocata. (14643).

RISPOSTA. — Nel caso segnalato il commissario generale del Governo ritenne che, attese le particolari condizioni ambientali, esistesse pericolo di turbativa di ordine pubblico qualora il comizio avesse avuto luogo in piazza Unità d'Italia.

Il comizio, in effetti, si svolse regolarmente lo stesso giorno in altra idonea piazza della città.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.